

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AGRICOLTURA 31 maggio 2016, n. 223

OCM Vino – Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” – Campagna 2016/2017. D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016 e D.M. n. 43478 del 25 maggio 2016 e successive modifiche e integrazioni.

Approvazione “Avviso per la presentazione delle domande di aiuto relative a progetti regionali e multiregionali”.

Il Dirigente della Sezione Agricoltura

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTA l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio Produzioni Arboree ed erbacee;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli” che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

VISTA la Legge n.241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 43478 del 25 maggio 2016, recante l’invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017 e le modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016;

VISTA la DDS n. 254 del 25 luglio 2014, avente ad oggetto l’Approvazione dei progetti - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” campagna 2014 - 2015, con la quale sono stati approvati anche progetti a carattere pluriennale determinando una competenza per l’annualità 2016/2017 pari a **Euro 458.173,39** di quota regionale;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 3362 del 23/05/2016, con il quale si è provveduto alla ripartizione tra le regioni della dotazione finanziaria del Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - OCM Vino relativa all’anno 2017. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di **Euro 6.812.676,00**, quale quota regionale da destinare a iniziative della Misura “*Promozione sui mercati dei Paesi Terzi*”.

CONSIDERATO che le risorse finanziarie per la campagna 2016/2017 sono pari ad Euro **6.812.676,00** e che dalle stesse devono essere decurtate le risorse finanziarie già impegnate per i progetti pluriennali relativi alla campagna 2014/2015 pari ad **Euro 458.173,39**;

CONSIDERATO che il l’importo disponibile per il presente avviso, pari ad Euro **6.354.502,61**, sarà utilizzato sia per la presentazione di progetti regionali che per i progetti multiregionali e, pertanto, si rende necessario

stabilire l'entità delle risorse finanziarie da attribuire ai progetti regionali e ai progetti multiregionali;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione finanziaria di Euro 5.854.502,61 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro 500.000,00;
- approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avviso pubblico di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" – Campagna 2016/2017;
- dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" saranno erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- 1) di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- 2) di stabilire con riferimento al presente avviso che ai progetti regionali è attribuita una dotazione finanziaria di Euro 5.854.502,61 mentre ai progetti multiregionali una dotazione finanziaria di Euro 500.000,00;
- 3) di approvare, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'avviso pubblico di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" – Campagna 2016/2017;
- 4) dare atto che le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la realizzazione dei progetti della Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" saranno erogate direttamente dall'AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) e, quindi, non saranno trasferite alla Regione Puglia.
- 5) di incaricare il Servizio Produzioni arboree ed erbacee a trasmettere il provvedimento a:
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicizzazione sul sito istituzionale della Regione Puglia;
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea;

- AGEA Coordinamento;
- Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- b) sarà disponibile nel banner regione puglia/strutture regionale/ Servizio produzioni arboree ed erbacee/ Misura Promozione sui mercati paesi terzi/campagna 2016/2017;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio Produzioni arboree ed erbacee.
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- f) il presente atto, composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall'Allegato A costituito complessivamente da n. 15 (quindici) pagine timbrate e vidimate, redatto in unico originale che sarà conservato agli atti della Sezione Agricoltura;
- g) non sarà trasmesso dal Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

**Il Dirigente
della Sezione Agricoltura**
Dott. Giuseppe D'Onghia



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

ALLEGATO "A"

OCM Vino – Misura *"Promozione sui mercati dei Paesi Terzi"*

Campagna 2016/2017.

D.M. n. 32072 del 18 aprile 2016 e D.M. n. 43478 del 25 maggio 2016

**"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO
RELATIVE A PROGETTI REGIONALI E MULTIREGIONALI"**



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

1. DEFINIZIONI

Ai sensi del DM 32072 del 18 aprile 2016, si intende per:

AGEA: l'Organismo pagatore;

Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari;

Autorità competenti: il Ministero, le Regioni e le Province autonome;

Beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto, nonché ogni singolo partecipante ad un raggruppamento

Fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;

Fondi quota regionale: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, ripartiti fra le regioni sulla base di criteri di riparto definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti nell'invito alla presentazione dei progetti. Tale dotazione è gestita direttamente dalle Regioni;

Invito alla presentazione dei progetti: decreto direttoriale, per i progetti nazionali, o atto regionale, per i progetti regionali, che definiscono annualmente le modalità operative e procedurali attuative del DM n. 32072/2016.

Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Nuovo Mercato del Paese terzo: si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo europeo nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018;

Paesi terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata annualmente all'invito alla presentazione dei progetti.

Produttore di vino: le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;

Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia e comunicate a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 39 e ss del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

Regioni: Regioni e Province autonome;

Regolamento: il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche;

Regolamento attuativo: il regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche;

Soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);

2. SOGGETTI BENEFICIARI

I seguenti soggetti possono partecipare alla misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi":

- a) **le organizzazioni professionali**, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **le organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) **le organizzazioni di produttori**, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) **i Consorzi di tutela**, autorizzati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010, e loro associazioni e federazioni;
- e) **i produttori di vino**, come definiti all'articolo 2, di cui al DM n. 32072 del 18 aprile 2016;
- f) **i soggetti pubblici** con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

g) **le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo** tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed h);

h) **i Consorzi e le Associazioni** che abbiano fra i propri scopi statuari la promozione di prodotti agroalimentari, le Società Cooperative che non rientrino nelle definizioni di cui alle lettere precedenti, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino nella definizione di produttore di vino, di cui al DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 2;

i) **le reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla precedente lettera e).

I soggetti pubblici di cui alla lettera f) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera g), alla relativa redazione ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

3. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

In coerenza con quanto stabilito dalla normativa europea vigente, i beneficiari del sostegno devono avere adeguata disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'azione promozionale.

I requisiti di prodotto che il beneficiario garantisce per l'accesso alla misura, conformemente con quanto stabilito dall'art 4, del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016, nonché il contributo massimo richiedibile, sono declinati secondo le classi valoriali riportate nell'**Allegato C** del Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016;

4. PRODOTTI

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati:

- vini a denominazione di origine protetta;
- vini a indicazione geografica di cui all'allegato VII – Parte II del regolamento;
- i vini spumanti di qualità;
- vini spumanti aromatici di qualità;
- vini con l'indicazione della varietà.

I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione.

Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto (Reg. UE n. 1308 del 17 dicembre 2013, art. 45, paragrafo 1, lettera b).

I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

5. TIPOLOGIA PROGETTI

La tipologia dei progetti si distingue in:

- a) **Progetti regionali**, che riguardano i beneficiari che hanno la sede legale e/o operativa nella Regione Puglia; tali progetti devono essere presentati alla Regione Puglia e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale.
- b) **Progetti multiregionali**, che devono essere presentati alla Regione in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni. Sono ammissibili a finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato.

6. DURATA

I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, è possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni.

www.regione.puglia.it



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

7. PRECLUSIONE DEL SOSTEGNO

Il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei.

Durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Paesi terzi diversi.

I beneficiari della Misura "Promozione" del presente avviso non potranno essere ammessi al sostegno della medesima misura per un periodo pari a due annualità, a decorrere dalla relativa notifica, qualora incorrano in una delle seguenti fattispecie:

- a) che non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti pari almeno al 85% del costo complessivo del progetto salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore;
- b) che non sottoscrivano il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del progetto;
- c) che abbandonino in corso d'opera un raggruppamento temporaneo, salvo nelle fattispecie previste dalla normativa vigente.

Il mancato accesso al sostegno non si applica nei casi in cui il beneficiario dimostri di essere diventata una azienda in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente o dimostri che tali fattispecie siano dovute a cause forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia.

8. RISORSE DISPONIBILI ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

Per la campagna 2016/2017 le risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia per la Misura "Promozione sui mercati paesi terzi" sono pari ad **Euro 6.812.676,00**. Tenuto conto degli impegni già assunti per i progetti a carattere pluriennale riferiti alla campagna 2014/2015 pari ad **Euro 458.173,39**, l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie per il presente avviso è di **Euro 6.354.502,61**.

Tale disponibilità finanziaria è assegnata per **Euro 5.854.502,61** ai progetti regionali e per **Euro 500.000,00** ai progetti multiregionali.

L'elenco delle Regioni che attivano i progetti multiregionali, al fine di darne adeguata pubblicità, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia.

L'entità del sostegno a valere sui fondi europei non può superare il 50% della spesa ammessa per l'esecuzione delle azioni promozionali; la restante parte sarà a totale carico del soggetto beneficiario.

Sono ammissibili agli aiuti, a valere sui fondi quota regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo ammesso non inferiore a **Euro 50.000,00** per Paese terzo/anno.

Il contributo pubblico massimo concedibile per progetto e per singola annualità è stabilito pari ad **Euro 1.000.000,00**, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Tuttavia se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 70% dell'anticipo percepito, salvo in caso di cause di forza maggiore (specificate nel presente avviso al paragrafo 20), alla presentazione dei progetti, il beneficiario dovrà ulteriormente versare, a titolo di penalità, una somma, calcolata sull'ammontare della garanzia di buona esecuzione, corrispondente alla percentuale di contributo non eleggibile.



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

9. AZIONI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;
 - b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato.
2. Non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle lettere d) del comma precedente.
3. Le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonché le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa tabella di congruità dei costi sono allegate al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016;
4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni a), b), c) di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dagli stessi.
5. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le attività di "incoming" si svolgono sul territorio nazionale.
7. Le sub-azioni ammissibili a contributo e le relative spese eleggibili sono indicate nella tabella che costituisce **Allegato O** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016.

Come stabilito dall'art. 8, del DM N. 32072 del 18/04/2016, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

10. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLA DOCUMENTAZIONE

Il progetto, corredato di tutta la documentazione elencata nel DM n. 32072 del 18 aprile 2016 in originale, deve essere presentato, **a pena esclusione**, in plico chiuso, sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura:

"NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITÀ 2016/2017".

Il plico deve essere indirizzato alla:

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
SEZIONE AGRICOLTURA
Servizio Produzioni arboree ed erbacee
Lungomare Nazario Sauro 45/47-70121 Bari

e deve pervenire al protocollo della Sezione Agricoltura, entro e non oltre le ore 15,00 del 30 giugno 2016, a pena esclusione.

In caso di invio del plico tramite posta o corriere espresso lo stesso deve pervenire al protocollo della Sezione Agricoltura entro e non oltre il termine innanzi stabilito, **a pena l'esclusione**, precisando che a tal fine il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

La domanda e tutta la relativa documentazione a corredo della stessa deve pervenire in unico plico sigillato sia in formato cartaceo e sia in formato elettronico, in modalità “.pdf” non modificabile nonché “.word” o “.odt” (su supporto usb, cd o dvd).

Nel plico devono essere inserite due buste recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture.

Busta n. 1: scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa

Busta n. 2: proposta tecnica.

La **busta n. 1** (scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa) dovrà contenere la documentazione di cui il DM n. 43478 del 25/05/2016, art. 5, comma 1, lettera A).

La **busta n. 2** (proposta tecnica) dovrà contenere gli elementi di cui il DM n. 43478 del 25/05/2016, art. 5, comma 1, lettera B).

Il plico dovrà essere anche corredato da nota contenente gli elementi identificativi del progetto (se regionale o multiregionale, l'importo totale del progetto, i Paesi e/o i mercati in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare, ecc.) secondo il modello **Allegato F** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016 e, a **pena di esclusione** da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a) che il progetto presentato non contiene azioni che hanno beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione ovvero;
- b) che il progetto presentato contiene azioni che hanno già beneficiato di un contributo comunitario nella precedente programmazione. In tal caso, il beneficiario dovrà produrre un elenco delle azioni finanziate nella precedente programmazione con particolare riferimento a quelle attinenti la produzione di materiale grafico, audio e visivo (es.: indicare se è stato realizzato un sito internet ed in che lingua, se è stata realizzata una brochure, un opuscolo, uno spot radio, tv ecc).

11. TERMINI DI VALUTAZIONE E CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

Per la campagna 2016/2017 i progetti a valere sui fondi regionali devono essere presentati entro il termine stabilito al precedente paragrafo 10, in modo da rispettare il seguente cronoprogramma:

- a) **15 luglio 2016** quale termine ultimo entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco dei progetti multiregionali approvati, ai fini della determinazione del contributo afferente ai fondi quota nazionale da destinare al finanziamento degli stessi;
- b) **22 luglio 2016** quale termine ultimo entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco dei progetti regionali ammissibili, corredati dalle relative note, redatte sulla base dell'**Allegato I** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016, inviando tramite posta elettronica certificata alla casella del competente ufficio PQAI V (saq11@pec.politicheagricole.gov.it) il file in formato .xls debitamente compilato.
- c) **26 luglio 2016** quale termine ultimo entro il quale il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti regionali e multiregionali approvati.
- d) Entro la medesima data le Regioni comunicano ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.
- e) **21 settembre 2016** termine ultimo entro il quale, i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta, nonché della garanzia di buona esecuzione.
- f) **12 ottobre 2016** termine ultimo entro il quale l'Organismo pagatore Agea stipula con i beneficiari appositi contratti.

Copia dei contratti stipulati ed un elenco riepilogativo sintetico sono trasmessi da Agea alle Regioni ed al Ministero entro 90 giorni dalla stipula.



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

12. PROGETTI MULTIREGIONALI

I progetti multiregionali di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, devono essere presentati entro il termine stabilito al precedente paragrafo 10, alla Regione Capofila individuata in relazione alla sede legale del proponente o del capofila dell'associazione di imprese costituita.

La partecipazione finanziaria ai progetti multiregionali da parte della Regione Puglia sarà pari al 25% del costo totale del progetto ammesso.

La partecipazione finanziaria del Ministero con fondi quota nazionale è determinata, sulla base dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 nella misura del 25% del costo totale del progetto ed è quantificata in euro 4.000.000. Nel caso in cui il totale delle richieste superi le risorse a disposizione, si applica la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 10, comma 5 e ss..

Qualora i fondi regionali destinati al finanziamento di progetti multiregionali non saranno integralmente utilizzati, le economie realizzate saranno reintegrate nei fondi quota regionale di propria competenza. Allo stesso modo, le eventuali economie della quota nazionale saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti dell'Invito Nazionale.

I progetti multiregionali eleggibili sono valutati dai comitati di valutazione delle Regioni capofila secondo i punteggi stabiliti nell'**Allegato N** al DM n. 43478/2016.

Sulla base dei punteggi attribuiti, il Comitato di valutazione della Sezione Agricoltura capofila predispone la graduatoria dei progetti multiregionali di propria competenza assegnando un punteggio ad ogni progetto; lo stesso comitato entro il 13 luglio 2016 comunica alle Regioni partecipanti ai progetti esaminati la graduatoria e la quota di competenza di ciascuna Regione e ne recepiscono le valutazioni.

I comitati di valutazione regionali capofila, recepite le valutazioni dei comitati di valutazione delle Regioni partecipanti ai progetti e le valutazioni delle altre Regioni capofila, integrano e approvano le proprie graduatorie e ne danno comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La quota di partecipazione finanziaria regionale è proporzionale al peso finanziario delle azioni intraprese dalle aziende di ciascuna Regione sulla totalità delle attività previste dal progetto. I progetti presentati devono riportare il dettaglio del riparto finanziario delle azioni a carico delle aziende di ciascuna Regione.

Le quote di competenza di ciascuna Regione sono coperte in ordine di graduatoria fino all'esaurimento della disponibilità messa a bando dalla stessa Regione e, qualora tale disponibilità non sia sufficiente a coprire le quote di propria competenza, le attività corrispondenti verranno decurtate dal progetto stesso; il progetto decade nel caso in cui la decurtazione comporti il venire meno della strategia complessiva del progetto o della condizione di almeno 2 regioni partecipanti; qualora il progetto in questione sia in graduatoria utile e ritenuto strategico dai comitati di valutazione delle Regioni capofila, è facoltà delle Regioni capofila compensare la quota mancata integrando la quota di contributo con risorse afferenti la propria quota regionale.

L'istruttoria preliminare dei progetti multiregionali dovrà terminare entro il 15 luglio 2016 e comunque prima del termine dell'istruttoria dei progetti nazionali e regionali al fine di permetterne l'integrazione delle risorse disponibili nel caso di economie generate sui bandi multiregionali.

Per tutto ciò non disciplinato dal presente paragrafo valgono le indicazioni dal Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016.

13. CRITERI DI ELEGGIBILITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Per essere ammesso al sostegno il progetto deve contenere tutti i seguenti criteri di eleggibilità:

a) il/i Paesi terzi e il/i mercati dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varietà che si intende promuovere;

b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

- c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo;
- d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attività che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;
- e) la durata del progetto, coerentemente con quanto disposto dal DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 6, comma 2;
- f) un cronoprogramma delle attività;
- g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard allegata all'Invito alla presentazione dei progetti;
- h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi.

Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo.

Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati come disciplinato dal DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 15.

Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto.

14. DOCUMENTAZIONE

1. Il progetto, con riferimento a quanto previsto all'art. 2 del DM n. 43478 del 25/05/2016, è costituito dalla seguente documentazione:

A) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

- Delibera del Consiglio di Amministrazione o altro organo di gestione equivalente in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che autorizza il legale rappresentante, alla presentazione della proposta;
- Scheda di autodichiarazione finanziaria e amministrativa di cui all'**Allegato B** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016.

Dichiarazioni sostitutive necessarie per la successiva richiesta, da parte dell'organismo pagatore alle competenti Prefetture, dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota del medesimo Organismo Pagatore AGEA Prot. n. DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it (**Allegato G** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016).

Si precisa, al riguardo, che nel campo relativo ai familiari conviventi devono essere inseriti oltre al nome ed al cognome del convivente anche il luogo, la data di nascita ed il relativo codice fiscale.

- In caso di soggetti di cui il DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 3, comma 1, lett. g), si dovrà produrre l'atto notarile, firmato da tutte le aziende componenti e/o le delibere dei relativi consigli di amministrazione di impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso di accesso al contributo;
- In caso di soggetti di cui il DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art.3, comma 1, lett. h), si dovrà specificare, per opportuna informazione e completezza amministrativa ed al fine di verificare il possesso requisiti indicati e l'accesso alle eventuali premialità, tramite dichiarazione del legale rappresentante, quali fra le aziende



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

associate/consorziate usufruiranno del contributo, partecipando alla realizzazione del progetto. Tale adempimento non è necessario nel caso in cui il proponente sia un Consorzio di Tutela, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) al DM n. 32072 del 18 aprile 2016 che si presenti nella propria veste istituzionale ed il cui progetto, pertanto, non riguarda direttamente i marchi commerciali delle aziende del consorzio medesimo.

B) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve essere redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello, di cui all'**Allegato A** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016.

Detta documentazione contiene i principali dati relativi al beneficiario, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA (salvo i casi previsti all'art. 8, c. 5 e 6 del DM n. 32072 del 18 aprile 2016) e di qualunque onere aggiuntivo e contenere una relazione dettagliata delle attività e dei costi; tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto, anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di congruità tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

2. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente articolo, o corredate da documentazione non conforme o incompleta sono escluse.
3. Gli Allegati A e B al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016 dovranno essere trasmessi in originale.

I requisiti di prodotto che il beneficiario garantisce per l'accesso alla misura, conformemente con quanto stabilito dall'art 4 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, nonché il contributo massimo richiedibile, sono declinati secondo le classi valoriali riportate nell'**Allegato C** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016.

15. COMITATO DI VALUTAZIONE

1. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato regionale di valutazione per l'istruttoria dei progetti di "Promozione sui mercati paesi terzi" afferenti al presente avviso.

Nell'attività di selezione il Comitato regionale di valutazione procederà a:

- verificare il possesso dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 8, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016;
 - verificare l'ammissibilità delle azioni e delle relative spese;
 - verificare l'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità di cui al successivo paragrafo 17.
2. il Comitato regionale di valutazione potrà richiedere al fine della valutazione eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria.
 3. Al termine della valutazione, il Comitato formulerà la graduatoria dei progetti ammissibili sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri indicati dal DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 11 e dal successivo paragrafo 17 che, per ciascuno progetto, riporterà la spesa ammissibile e il relativo contributo concedibile.
 4. La Regione Puglia, approverà la graduatoria dei progetti ammissibili e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, con propri provvedimenti ammetterà a finanziamento i progetti collocati utilmente nella graduatoria.

Nel caso in cui per l'ultimo progetto finanziabile collocato nella graduatoria le risorse finanziarie disponibili risultino non sufficienti a soddisfare l'intero contributo concedibile, il titolare del progetto avrà facoltà di



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

comunicare, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, se intende realizzare il progetto con il beneficio di una aliquota contributiva inferiore a quella massima concedibile.

5. Nel caso il titolare del progetto non risulti interessato alla realizzazione del progetto, si procederà allo scorrimento della graduatoria nel rispetto di quanto stabilito al precedente punto 4.

16. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

1. Il Comitato regionale di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel Decreto ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, nonché quelli individuati nel presente avviso ed ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma del regolamento attuativo e nei limiti della normativa nazionale e comunitaria, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
2. Il Comitato di valutazione regionale verifica altresì che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016. La mancanza di tali requisiti rappresenta **causa di esclusione del progetto**.
3. In seguito alla valutazione della documentazione, il Comitato di valutazione regionale procede alla preselezione delle proposte secondo le modalità descritte al successivo comma 7 ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui alle tabelle che costituiscono gli Allegati N e M al DM n. 43478 del 25/05/2016.
4. Il Comitato di valutazione regionale effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi di mercato riportati nella tabella che rappresenta l'**Allegato L** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016, per servizi omogenei.

In caso di scostamenti rilevanti, il Comitato di valutazione regionale potrà richiedere al proponente dettagliata documentazione in merito ai costi preventivati atti a giustificarli. Laddove il Comitato di valutazione regionale non ritenga sufficiente le giustificazioni addotte, considererà non ammissibile le voci di costo proposte. Se le azioni considerate non ammissibili sono ritenute dal competente Comitato di valutazione regionale fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, il progetto è escluso dal sostegno europeo.

6. Il Comitato regionale di valutazione verifica preliminarmente che non vi siano proponenti che si presentino contemporaneamente, in forma singola o in raggruppamenti temporanei di cui il DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art.3, c.1, lett. g), nella medesima annualità per lo stesso paese/mercato-bersaglio. Laddove tale ipotesi si verifici, i progetti presentati da tali proponenti non vengono ammessi alla valutazione.
7. Successivamente il Comitato regionale di valutazione procede alla verifica della **busta "A"**, ovvero della regolarità e conformità di quanto ivi contenuto con quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, dalla normativa generale in materia e dall'avviso alla presentazione dei progetti.
8. Una volta verificata la regolarità e la completezza di quanto previsto dai precedenti articoli, il Comitato regionale di valutazione verifica che il progetto contenga tutti i criteri di eleggibilità indicati nell'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016. I progetti che non contengano tali elementi vengono esclusi dalla valutazione e non vengono ammessi a contributo.
9. Ai progetti che superino la verifica dei criteri di eleggibilità, saranno attribuiti i punteggi in base ai criteri di selezione delle domande, di cui al DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 11 e al successivo paragrafo 17. Il peso di tali criteri, per quanto concerne i progetti regionali, è indicato nella tabella che costituisce **Allegato M** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016. Per quanto concerne i progetti multiregionali, il peso dei criteri di cui sopra è indicato nella tabella che costituisce **Allegato N** al presente decreto. A parità di punteggio ottenuto, nella formulazione della graduatoria si darà priorità ai progetti di durata annuale e successivamente, qualora necessario sarà data sub priorità ai progetti che prevedono una spesa annuale ammessa inferiore.
10. Al termine della valutazione il Comitato regionale, sulla base dei criteri e delle modalità sopra indicate, formulerà la graduatoria dei progetti ammissibili e comunicherà le risultanze alla Sezione Agricoltura che provvederà all'approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili e alla sua pubblicazione nel BURP. Successivamente la graduatoria sarà comunicata al Ministero e ad Agea.



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

17. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la formulazione della graduatoria dei progetti regionali, il Comitato di valutazione si avvarrà dei criteri di seguito riportati, di cui l'Allegato M del DM n. 43478 del 25/05/2016.

PROGETTI REGIONALI			
	REQUISITI OGGETTIVI DEL BENEFICIARIO	PUNTI	NOTE
a)	Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018	20	<i>Si specifica che per ottenere tale priorità, <u>tutti</u> i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità <u>NON</u> viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 nel periodo di programmazione 2014/2018.</i>
b)	Nuovo beneficiario	20	<i>Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato all'art. 3 del DM 32072/2016, che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo.</i>
c)	Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D. L.gs 61/2010;	5	
d)	Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;	5	<i>La priorità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini di propria produzione. Ciò comporta la possibilità di acquistare al massimo il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o stabili, il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al progetto. Non viene attribuita la presente priorità ai proponenti che, pur presentando un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva produzione, producano, commercializzino o detengano vini che non siano tali.</i>
e)	Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come definito nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al DM n. 43478/2016, articolo 6, comma 5;	10	<i>Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa complessiva del progetto sia rivolto ad azioni di diretto contatto con i destinatari. Per "diretto contatto con i destinatari" è da intendersi con tutti i soggetti ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di comunicazione. Le azioni di diretto contatto sono: - partecipazione ad eventi, - fiere ed esibizioni, - wine tasting, - promozioni nei punti vendita, - degustazioni presso ho.re.ca, incoming.</i>
f)	Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al DM n. 43478/2016, articolo 6, comma 5;	10	<i>Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite dalla vigente normativa come "piccole o medie imprese" rappresenti più del 50% del totale dei proponenti. Nel caso di ottenimento di tale priorità, il beneficiario non potrà presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d'opera che alterino tale requisito.</i>
g)	Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al DM n. 43478/2016, articolo 6, comma 5;	10	<i>Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per paesi/mercati bersaglio esclusivamente paesi o mercati individuati nella tabella che costituisce Allegato P al DM n. 43478/2016.</i>



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

h)	Progetto che riguarda esclusivamente vini DOCG;	5	Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente i prodotti individuati dalle autorità competenti per il criterio in oggetto.
i)	Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;	10	Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente prodotti a denominazione di origine.
j)	Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;	5	Per ottenere tale priorità la percentuale di contribuzione deve essere almeno di un punto percentuale (considerando solo sconti pari a numeri interi) inferiore al 50%.

Per la formulazione della graduatoria dei progetti multiregionali, il Comitato di valutazione si avvarrà dei criteri di seguito riportati, di cui l'Allegato N del DM n. 43478 del 25/05/2016.

PROGETTI MULTIREGIONALI			
	REQUISITI OGGETTIVI DEL BENEFICIARIO	PUNTI	NOTE
a)	Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018	20	Si specifica che per ottenere tale priorità, tutti i Paesi o Mercati bersaglio del progetto debbono soddisfare il criterio per ottenere la relativa priorità. Nel caso in cui il proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, si specifica che la presente priorità NON viene attribuita nel caso in cui il richiedente abbia realizzato nel Paese Terzo in cui ricade il mercato, nelle ultime due annualità, azioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto ministeriale n. 32072/2016 nel periodo di programmazione 2014/2018.
b)	Nuovo beneficiario	20	Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato all'art. 3, DM 32072/2016, che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2014-2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo.
c)	Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 61/2010;	15	
d)	Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;	5	La priorità viene attribuita ai soli proponenti che dimostrino di produrre vini di propria produzione. Ciò comporta la possibilità di acquistare al massimo il 5% di vino da altro produttore. In caso di raggruppamenti temporanei o stabili, il criterio deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al progetto. Non viene attribuita la presente priorità ai proponenti che, pur presentando un progetto incentrato esclusivamente su vini di propria esclusiva produzione, producano, commercializzino o detengano vini che non siano tali.
e)	Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari, come definito nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al DM n. 43478/2016, articolo 6, comma 5;	5	Il punteggio viene attribuito nel caso in cui almeno il 50% della spesa complessiva del progetto sia rivolto ad azioni di diretto contatto con i destinatari. Per "diretto contatto con i destinatari" è da intendersi con tutti i soggetti ad eccezione di quelli che sono stati raggiunti con azioni di comunicazione. Le azioni di diretto contatto sono: <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione ad eventi, - fiere ed esibizioni, - wine tasting, - promozioni nei punti vendita, - degustazioni presso ho.re.ca, - incoming.
f)	Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese, come definita nell'invito alla	5	Il criterio è soddisfatto laddove il numero delle aziende partecipanti definite dalla vigente normativa come "piccole e/o



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

	presentazione dei progetti di cui al DM n. 43478/2016, articolo 6, comma 5;		<i>micro imprese" rappresenti più del 50% del totale dei proponenti. Nel caso di ottenimento di tale priorità, il beneficiario non potrà presentare varianti o modifiche del soggetto proponente in corso d'opera che alterino tale requisito.</i>
g)	Progetto rivolto ad un mercato emergente, come definiti nell'invito alla presentazione dei progetti di cui al DM n. 43478/2016, articolo 6, comma 5;	5	<i>Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per paesi/mercati bersaglio esclusivamente paesi o mercati individuati nella tabella che costituisce Allegato P al DM n. 43478/2016.</i>
h)	Progetto che riguarda esclusivamente vini DOP;	5	<i>Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente i prodotti individuati dalle autorità competenti per il criterio in oggetto.</i>
i)	Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;	15	<i>Per ottenere tale priorità il progetto deve avere per oggetto esclusivamente prodotti a denominazione di origine.</i>
j)	Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;	5	<i>Per ottenere tale priorità la percentuale di contribuzione deve essere almeno di un punto percentuale (considerando solo sconti pari a numeri interi) inferiore al 50%.</i>

18. MODIFICHE AI PROGETTI

1. Sono ammissibili variazioni al progetto approvato per le seguenti tipologie:
 - a) modifiche, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiore al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione;
 - b) varianti, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%; l'eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l'eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazione che alteri significativamente il progetto.

In entrambi i casi le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto, così come approvato dalle Autorità competenti, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

2. Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo.
3. Le modifiche, di cui al comma 1, lettera a), non sono comunicate alla Regione Puglia, ma vengono verificate ex post dall'autorità preposta al controllo. Una singola azione può essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato dalla Regione Puglia fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino dai controlli effettuati ex post da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l'importo in esubero dovesse essere relativo a più di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente più recenti.
4. In caso di varianti ai sensi del comma 1, lettera b), art. 12 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, è richiesta la presentazione di specifica istanza, conforme al modello di cui all'**Allegato E** al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016, da inviare non oltre 30 giorni prima dell'effettuazione dell'evento oggetto della modifica, alla Regione Puglia esclusivamente alla casella di posta certificata vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it per la valutazione dei progetti, all'Agea e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, esclusivamente alla casella di posta certificata saq11@pec.politicheagricole.gov.it, senza altro indirizzo in conoscenza e con l'oggetto della mail recante "RICHIESTA VARIANTE NAZIONALE/REGIONALE/MULTIREGIONALE OCM VINO PROMOZIONE – contratto n... pos... annualità ...".
5. Le Varianti, di cui al comma 1, lettera b), possono essere comunicate dal beneficiario alla Sezione Agricoltura della Regione Puglia prima di 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate dalla Sezione Agricoltura della Regione Puglia e sono rigettate d'ufficio.



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

6. Le modifiche sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, o modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Le stesse sono esaminate dal competente Comitato di Valutazione regionale in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016 e, nel caso di "Varianti", devono essere realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione – ratifica dell'appendice contrattuale.
7. Le spese relative alle varianti comunicate sono ammesse esclusivamente dopo la comunicazione di autorizzazione da parte della Sezione Agricoltura della Regione Puglia.
8. Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.
9. Nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto sia un'associazione temporanea, non è ammessa alcuna variazione dei beneficiari tranne nei casi di:
 - a) fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, si può proseguire il rapporto con altro produttore che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla normativa vigente purché abbia i requisiti di qualificazione richiesti dal presente avviso alla presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni AGEA può recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal presente avviso nei casi di inadempienza;
 - b) fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro produttore subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti richiesti dal DM 43478/2016 e dall'avviso per la presentazione dei progetti. Non sussistendo tali condizioni la Agea può recedere dal contratto ed applicare quanto disposto dal DM n. 43478/2016 nei casi di inadempienza;
 - c) cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del sostegno.
10. Nel caso in cui una o più imprese si ritirino in corso d'opera dalla associazione temporanea, qualora tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, la associazione di imprese prosegue nell'esecuzione del contratto purché le aziende rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal DM n. 43478/2016 e dall'invito alla presentazione dei progetti.
11. Nel caso in cui, invece, tali requisiti non vengano più soddisfatti o tali defezioni inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il progetto decade e il relativo contratto si risolve in diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'incameramento delle garanzie di buona esecuzione prestate.
12. Per quanto non riportato, si applica integralmente quanto stabilito dall'articolo 12 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016.

19. CONTROLLI

L'art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000 "Modalità di controllo", stabilisce che le amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art.li 46 e 47.

La Sezione Agricoltura della Regione Puglia in seguito all'atto di ammissione a finanziamento, provvederà all'accertamento dei dati dichiarati e riportati nell'**Allegato B**, paragrafo 3, del Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016, delle ditte estratte a campione, al fine di verificare i "requisiti di partecipazione dichiarati".

Le somme ammesse a finanziamento saranno revocate nel caso in cui i dati dichiarati risultassero non veritieri.

20. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

La nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata.

www.regione.puglia.it



Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

SEZIONE AGRICOLTURA

Servizio Produzioni arboree ed erbacee

La causa di forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale che impone il rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e pertanto va interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Non può essere invocata in presenza di un termine di decadenza obbligatorio (ad esempio nelle procedure di aggiudicazione per depositare le offerte), necessario per la pubblica amministrazione.

Il Reg. UE n. 1306/2013, art. 2, paragrafo 2, riconosce come cause di forza maggiore i seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizootia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

21. ELENCO DEI PAESI, DEI NUOVI MERCATI DI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui il DM n. 32072 del 18 aprile 2016, art. 14, comma 5. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei singoli Paesi terzi e dei nuovi mercati dei paesi terzi sono riportate nell'**Allegato D** del Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016, che potrà essere integrato con successivo decreto dirigenziale.

Nell'**Allegato P** del Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016, è riportato l'elenco dei Paesi/Mercati emergenti.

22. MATERIALE INFORMATIVO

Ai fini del presente avviso si rinvia a quanto riportato dal DM n. 43478 del 25/05/2016, art. 9.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, e successivi Decreti di modifica, al Decreto Ministeriale n. 43478 del 25/05/2016 e successive modifiche che dettano le modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016.